

D.G. Territorio e protezione civile

D.d.g. 26 giugno 2020 - n. 7504

Quinto aggiornamento 2020 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visti:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l'art. 155, comma 2 del sopra citato d.lgs. 42/2004, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei confronti delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;
- l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004;
- le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;
- i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- La Comunità Montana del Piambello con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la documentazione relativa alla nomina della nuova Commissione per il Paesaggio;
- La Comunità Montana Valli del Verbano, con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato il rinnovo della Convenzione, per la gestione associata delle funzioni in materia paesaggistica, con i Comuni di Casalzuigno (VA), Ferrera di Varese (VA) e Rancio Valcuvia (VA);
- i Comuni di Calvignasco (MI), Golasecca (VA), Nembro (BG), Pedrengo (BG), Pognano (BG), Vestone (BS), con note acquisite agli atti regionali, hanno comunicato, le variazioni intervenute in relazione agli atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e di attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
- i Comuni di Gambolò (PV) e Ponteranica (BG), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, la sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto delle quali:

- la Comunità Montana del Piambello, verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e all'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- la Comunità Montana Valli del Verbano, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Calvignasco (MI), Golasecca (VA), Nem-

bro (BG), Pedrengo (BG), Pognano (BG) e Vestone (BS), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e all'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

- i Comuni di Gambolò (PV) e Ponteranica (BG), verificate le variazioni alla sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente, alla competente struttura della giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle Commissioni per il Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione paesaggistica (risultato atteso Ter.0905.207), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

1. Di confermare quanto indicato in premessa.

2. Di stabilire che:

- a) la Comunità Montana del Piambello, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto consegue l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) la Comunità Montana Valli del Verbano possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, e pertanto può continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, anche per i comuni con i quali ha stipulato la convenzione;
- c) i Comuni di Calvignasco (MI), Gambolò (PV), Golasecca (VA), Nembro (BG), Pedrengo (BG), Pognano (BG), Ponteranica (BG) e Vestone (BS), sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto conseguono l'idoneità della Commissione per il Paesaggio, all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

3. Di dare atto che, le disposizioni del presente decreto integrano e modificano i decreti del direttore generale competente, precedentemente assunti, relativi all'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

4. Di disporre che gli enti di cui al punto 2, comunichino tempestivamente le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, alla competente struttura della giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti.

5. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Roberto Laffi